

Decreto del Consiglio federale concernente l'autorizzazione di un progetto di voto elettronico nel Cantone di Neuchâtel nell'ambito della votazione popolare federale dell'11 marzo 2007

del 15 dicembre 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;
visti gli articoli 27a–27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici;
esaminata una domanda del Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel
dell'8 novembre 2006,

decreta:

1. La domanda del Cantone di Neuchâtel dell'8 novembre 2006 concernente l'autorizzazione di un progetto di voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale dell'11 marzo 2007 soddisfa le esigenze dell'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici e degli articoli 27a–27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.
2. Il progetto di voto elettronico viene approvato alle seguenti condizioni:
 - a. per la votazione popolare federale dell'11 marzo 2007 il voto può essere espresso a scelta, in modo convenzionale o per via elettronica, da un massimo di 6000 aventi diritto di voto domiciliati nel Cantone di Neuchâtel. Le persone che desiderano votare per via elettronica devono previamente iscriversi presso la Cancelleria di Stato del Cantone di Neuchâtel o presso il Comune di domicilio (domicilio politico) quali utenti legittimi dello Sportello unico (Guichet unique) nel portale elettronico del Cantone di Neuchâtel;
 - b. il fine settimana della votazione l'urna elettronica verrà chiusa sabato 10 marzo 2007 alle ore 12.00;
 - c. i voti espressi per via elettronica e in modo convenzionale nei Comuni interessati del Cantone di Neuchâtel vengono addizionati e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale;
 - d. il Cantone di Neuchâtel è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi stabiliti nella domanda;
 - e. il progetto di voto elettronico interessa tutte le votazioni comunali, cantonali e federali che si svolgono contemporaneamente nel Cantone di Neuchâtel.

¹ RS 161.1

² RS 161.11

3. Il presente decreto è approvato e pubblicato nel Foglio federale.
4. Esso è trasmesso al Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel da parte della Cancelleria federale.

15 dicembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz